

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1986, n. 64.

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

ART. 1.

*(Intervento straordinario,
programma triennale per lo sviluppo
del Mezzogiorno e piani annuali
di attuazione).*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato pro-

duttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel

caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: «dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvare contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il co-

mitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno ».

ART. 3.

(Dipartimento per il Mezzogiorno).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da en-

ti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

ART. 4.

(Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno).

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presidente e da 7 componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal Comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 5.

(Completamenti, trasferimenti e liquidazioni).

1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.

ART. 6.

(Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno).

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività,

introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendo-

si anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

ART. 7.

(Accordo di programma).

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e

coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i com-

puti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

ART. 8.

(Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito).

Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

ART. 9.

(Incentivi finanziari per le attività produttive).

1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi;

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

a) ai settori produttivi agevolabili;

b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella « Relazione generale sulla situazione economica del paese ».

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente 30 miliardi: 15 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63

del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a

tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle deliberazioni del CIPI previste dal presente articolo.

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: «per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti», sono sostituite con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: «per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti».

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla « Relazione previsionale e pro-

grammatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

ART. 11.

(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.

ART. 12.

(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica).

1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, e riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

4. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad

operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la mag-

giornamento del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 13.

(Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie).

Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'articolo 1.

ART. 14.

(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali).

1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, pre-

visto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 15.

(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva).

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura in-

tegrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla SACE.

6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.

ART. 16.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. Il personale già in servizio al data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventua-

le inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 4, il personale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, e trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

ART. 17.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per lo esercizio dei poteri di controllo sulla pro-

grammazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classifica-

zione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'arti-

colo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 e per l'attuazione dell'articolo 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775.

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nel-

l'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE VITO, *Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 1 di detto testo unico così recita:

«Art. 1. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 (Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 1. — L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.

In particolare, l'intervento straordinario prevede:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali».

Note all'art. 1, comma 3:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 651/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente) è il seguente:

«Art. 2. — Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-86, il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di

sviluppo di cui all'art. 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle Comunità europee.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale.

Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonché le conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Il testo dell'art. 1 della legge n. 651/1983 è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Il decreto-legge n. 581/1984, reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il testo dell'art. 44 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 44. — Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante:

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art. 45 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonché con il fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente art. 43.

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, previste all'art. 135, e, per quanto applicabili, agli articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale».

Nota all'art. 1, commi 4 e 5:

Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge n. 651/1983 è riportato nelle note all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 2, comma 3:

La legge n. 468/1978 riforma alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 651/1983 è riportato nella nota all'art. 1, comma 5.

Nota all'art. 2, comma 7:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 468/1978 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 2, comma 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. (*Bilancio pluriennale*). — Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza e copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, osservata la procedura per la partecipazione delle regioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, quale risulta modificato dall'art. 34 della presente legge.

Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione.

Nel bilancio pluriennale viene indicata, per ciascuna categoria di entrata e per ciascuna categoria e sezione di spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Il bilancio pluriennale, previa indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia quali appaiono dalle previsioni delle relative grandezze globali, espone separatamente, da una parte l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente e dall'altra le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale.

Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Il bilancio pluriennale, tenuto conto degli impegni relativi al settore pubblico allargato, fissa il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati.

Il bilancio pluriennale indica altresì il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati.

Il saldo netto da finanziare costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese del conto capitale previste dalla legislazione di spesa a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale. Per le nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborso di prestiti, invece, la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente.

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese ivi contemplate, ed è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale».

Nota all'art. 4, comma 5:

La legge n. 14/1978 reca norma per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

Il decreto-legge n. 581/1984 reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Nota all'art. 5, comma 5:

Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 8. (*Partecipazione al gettito di imposte erariali*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

- a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
- c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
- d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
- e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
- f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluite alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

- a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

- b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna Regione.

Art. 9. (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

Nota all'art. 7, comma 3:

Il testo dell'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975) è il seguente:

«La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi».

Nota all'art. 7, comma 5:

L'art. 20 del regio decreto legislativo n. 455/1946 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), è il seguente:

Art. 20. — Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

L'art. 47 della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) è il seguente:

«Art. 47. — Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione».

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 9, comma 2:

La legge n. 308/1982 reca norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Nota all'art. 9, comma 4:

Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63. (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali). — Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le

iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire (v. però art. 9, comma 8, della legge qui pubblicata) di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per congruaggio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi (v. però art. 9, comma 8, della legge qui pubblicata).

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.

Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico.

Art. 69. (Contributi in conto capitale). — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;
c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per congruaggio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente denesse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico.

Nota all'art. 9, comma 7:

Il testo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 8:

Il testo dell'art. 63 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 10:

Il testo dell'art. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 11:

Il testo dell'art. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Il testo dell'art. 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23,

convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1980, n. 10, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 72. (*Procedure per l'ammissibilità alle agevolazioni*). — L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a due miliardi di lire e fino all'importo di 30 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 69, è subordinata all'accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPI, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine fissato dal decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 73, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, anche per la valutazione delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, nonché della documentazione inviata, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, dagli Istituti di credito.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità, nel quale sono indicati, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonché gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni della presente rubrica, anche agli Istituti di credito e agli interessati.

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate.

Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il testo coordinato dell'art. 3 del decreto-legge n. 156/1976 (Provvedimenti urgenti in favore dell'industria e dell'artigianato), è il seguente:

«Art. 3. — Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il C.I.P.E., entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del C.I.P.E. sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per

progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal C.I.P.E. o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma».

Note all'art. 9, comma 12:

Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 389/1982 (Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), limitatamente alla parte che si riferisce all'anticipazione di contributi in conto capitale (commi sesto, settimo, ottavo e nono), è il seguente:

«La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'art. 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base delle istruttorie definitive degli istituti di credito, ad anticipare, nella misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree — colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti dai processi di ristrutturazione — indicate dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci e i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.

L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso ammesso, accertato da una specifica perizia giurata.

Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo».

Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 70. (Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca). — Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro».

Note all'art. 9, comma 13:

Per il testo dell'art. 83, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nella nota all'art. 9, comma 21.

Per il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nelle note all'art. 9, comma 12.

Nota all'art. 9, comma 14:

Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 9, comma 15:

Il testo dell'art. 33 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), come modificato dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è il seguente:

«Art. 33 (Credito all'artigianato). — La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860».

Nota all'art. 9, comma 20:

Il testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 23/1979 (Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 11. — Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101 e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere concesso, limitatamente agli investimenti fissi avviati a realizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal precedente art. 2, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

I comitati interministeriali previsti dalle leggi di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sciolti».

Nota all'art. 9, comma 21:

Il testo dell'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 83 (Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriale). — La società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Società finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalità fissati dal CIPI.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63.

Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilità del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68.

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attuazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

La società locatrice di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Società finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di L. 5.000.

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale».

Note all'art. 9, comma 22:

La legge n. 517/1975 reca disposizioni in materia di credito agevolato al commercio. L'art. 6 della medesima legge istituisce il fondo per il finanziamento delle agevolazioni recate dalla legge e detta norme relative alla gestione del fondo affidata ad un apposito comitato.

Il testo degli articoli 60 (come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91) e 61 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente (per il testo dell'art. 69 v. nella nota 9, comma 4):

«Art. 60 (*Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale*). — La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonché dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1.

Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonché per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma

dell'art. 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'art. 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

Le imprese di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorché i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico.

Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.

Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'art. 1.

Art. 61 (*Determinazione dei tassi agevolati*). — Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge stessa, è pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.

Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 la durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al preammortamento e all'utilizzo, che è elevata da tre a cinque anni».

Note all'art. 12, comma 1:

Per il testo dell'intero art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno v. nella nota all'art. 9, comma 21. Per il testo degli articoli 63 e 69 v. nella nota all'art. 9, comma 4. Il testo dell'art. 59 è il seguente:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale alle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, della legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoratori ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

Le disposizioni dell'articolo soprariportato sono state via via prorogate. L'ultima proroga è stata disposta, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1986, dall'art. 2 del D.L. 20 febbraio 1986, n. 34 (pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1986, serie gen.)

Note all'art. 12, comma 7:

La legge n. 1089/1968 reca provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.

La legge n. 46/1982 concerne gli interventi per i settori della economia di rilevanza nazionale.

La legge n. 652/1974 reca integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968, destinato alla ricerca applicata.

Nota all'art. 12, comma 8:

Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approntato con D.P.R. n. 218/1978, è interamente riportato nelle note all'art. 9, comma 12.

Note all'art. 12, comma 9:

Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è interamente

riportato nelle note all'art. 9, comma 12. Il testo dell'art. 69 è interamente riportato nelle note all'art. 9, comma 4.

Note all'art. 12, comma 10:

Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 46/1982 (interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Art. 15. — Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi».

Note all'art. 12, comma 11:

Il testo dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 46/1982 (interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, inn sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

Nota all'art. 14, comma 1:

L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 14, comma 3:

L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Il testo dell'art. 18 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, come modificato dall'art. 14 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, è il seguente:

«La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del «Fondo» di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica».

Note all'art. 14, comma 4:

Il testo degli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 102 (Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno). — La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impegnate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centosettanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni

dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima».

«Art. 121 (Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno). — La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 102 e fino al 31 dicembre 1980».

(Art. 129 (Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo), secondo comma - «Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 e 105 del presente testo unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature — sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti — nonché agli impianti di trasporto per mezzo di funi».

Note all'art. 14, comma 5:

Il testo dell'art. 105 (Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro), primo comma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 218/1978, è il seguente:

«L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102».

Note all'art. 15, comma 2:

Il testo dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 683, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, è il seguente:

«Art. 66 (Accantonamenti per i rischi su crediti). — Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata degli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio».

Note all'art. 15, commi 3 e 4:

Il testo dell'art. 20, primo comma, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, come modificato dall'art. 12-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23, aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 1979, n. 91, è il seguente:

«È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il «Fondo centrale di garanzia» per i

finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2 lettera f), della presente legge».

Nota all'art. 15, comma 5:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 16, comma 1:

Il testo dell'art. 9 del decreto legge n. 57/1982 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata), come integrato dall'art. 5 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e dall'art. 84-bis della legge 14 maggio 1981, n. 219, aggiunto dall'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è il seguente:

«Art. 9 — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti. [Il termine di validità delle disposizioni del presente comma è stato più volte prorogato].

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.

Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 2.220 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce «Difesa del suolo».

Nota all'art. 16, comma 2:

Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 581/1984, aggiunto dalla legge di conversione n. 775/1984 (Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente:

«Art. 2-bis — 1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di

continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.

2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi: il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto — sentite le organizzazioni sindacali — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera».

Note all'art. 17, comma 1:

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 approva il testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno. Taluni articoli del testo unico sono riportati nelle presenti note.

Il decreto-legge n. 581/1984, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 775/1984, detta norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'ultima delle disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980 è stata in realtà disposta fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1986, n. 60 (la pubblicazione del testo coordinato è prevista nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1986).

L'art. 20, primo comma, del (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 20 (*Durata di attività*) — La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980».

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è stata ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1984 con i seguenti provvedimenti: decreto-legge n. 898/1981 non convertito in legge; decreto-legge n. 36/1981, convertito in legge, con modificazioni, nella legge n. 163/1981; decreto-legge n. 541/1981 non convertito in legge; decreto-legge n. 679/1981 convertito in legge, con modificazioni, nella legge n. 13/1982; decreto-legge n. 389/1982 convertito nella legge n. 546/1982; legge n. 941/1982; decreto-legge n. 54/1983 non convertito in legge; legge n. 132/1983; legge n. 651/1983.

Successivamente è stata istituita la gestione di liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984. Da ultimo il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984), ha istituito la gestione commissariale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Nota all'art. 17, comma 2:

Il testo unico richiamato è il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978.

Nota all'art. 17, comma 5:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 6:

Il testo dell'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 è il seguente:

«Art. 107 (*Riserva di investimenti pubblici*). — Fino al 31 dicembre 1980, è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non

inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.

Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.

Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.A. effettua:

a) i nuovi interventi previsti dall'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 è riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.

Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, in base alle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.

La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.

La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1, è fissata nella misura del 70 per cento.

Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo».

Nota all'art. 17, comma 7:

Il testo dell'art. 36, secondo comma del regio decreto n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:

«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno».

Nota all'art. 17, comma 10:

Il testo dell'art. 170 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 170 (Contributi finanziari alla SVIMEZ). — Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attività di studio e di ricerca della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, è concesso alla Associazione predetta, per il quinquennio 1976-1980 un contributo annuale che, a modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, e dall'art. 11, comma primo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è fissato nella misura di lire 600 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le disponibilità di cui all'art. 24 del presente testo unico».

Nota all'art. 17, commi 14 e 15:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 16:

Il testo dell'art. 113 (Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane), primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonché agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277».

Nota all'art. 17, comma 17:

Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 18:

L'art. 11 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, istituiva una apposita segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti.

Nota all'art. 17, comma 19:

Il decreto-legge n. 581/1984, reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Note all'art. 18, comma 1:

Il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è riportato nelle note all'art. 12, comma 1.

Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge n. 651/1983 (Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, per il triennio 1984-86, l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi — comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 — in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché all'autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132».

Il decreto-legge n. 44/1985 detta norme per la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Nota all'art. 18, comma 3:

Il testo dell'art. 25 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 25 (*Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti*). In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 158».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 969):

Presentato da Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO) il 9 ottobre 1984.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 10, 11 ottobre 1984; 4 dicembre 1984; 16, 17, 23, 30, 31 gennaio 1985; 13, 20, 27, 28 febbraio 1985; 6, 7, 12, 13, 19, 21, 27, 28 marzo 1985; 2, 3 aprile 1985.

Relazione scritta annunciata il 10 aprile 1985 (atto n. 969/A - relatore: sen. PAGANI Antonino).

Esaminato in aula l'11, 12, 16 aprile 1985 e approvato il 17 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2857):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 29 maggio 1985; 11, 12, 13, 18 giugno 1985.

Relazioni scritte annunciate il 22 luglio 1985 (atti n. 2857/A - relatore: on. CONTE Carmelo; n. 2857/A-bis - relatore: on. VIGNOLA; n. 2857/A-ter - relatore: on. PARLATO).

Esaminato in aula il 22, 23, 29, 30, 31 luglio 1985; 1º agosto 1985; 4, 5, 11 dicembre 1985 e approvato con modificazioni, il 12 dicembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 969/B):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 19 dicembre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1985.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 31 dicembre 1985, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del "Regolamento del Senato" e dell'art. 71 del "Regolamento della Camera" ha iniziato il proprio iter al:

Senato della Repubblica (atto n. 969/B-bis):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 15 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 15 gennaio 1986.

Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1986 (atto n. 969/B-bis/A - relatore: sen. PAGANI Antonino).

Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 2857/B):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 29 gennaio 1986.

Esaminato dalla 5ª commissione il 7 febbraio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 19 febbraio 1986.

86G0191

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

(7651013/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200860610)

L. 1.200